Padova, 11 aprile 2025

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 2/2025

Detassazione delle mance settore turismo

Come saprete, la Legge 197/2022 ha introdotto una no**vità riguardante le mance lasciate dai clienti ai lavoratori**, anche tramite pagamenti elettronici. Successivamente, con la Legge 207/2024, sono state apportate ulteriori modifiche e aggiornamenti a questa disciplina.

Queste mance, se ricevute da lavoratori del settore privato che operano in **alberghi, ristoranti, bar e simili** (quelli indicati all'art. 5 della Legge 287/1991), vengono considerate parte del reddito da lavoro dipendente, **a condizione che il lavoratore, nell'anno precedente**, abbia avuto un reddito da lavoro **non superiore a 75.000 euro**.

Tuttavia, **c'è un vantaggio fiscale**: queste somme possono essere tassate con **un'imposta sostitutiva agevolata del 5%**, invece delle normali aliquote IRPEF, ma **solo entro il limite del 30%** del reddito annuo legato a quelle prestazioni. **L'imposta viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro, a meno che il lavoratore non rinunci esplicitamente per iscritto a questa agevolazione.**

Inoltre, queste mance **non rientrano nel calcolo** dei contributi previdenziali, assistenziali o dei premi INAIL, e non vengono conteggiate per il TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Attenzione però: **valgono comunque come reddito** se servono a determinare l'accesso a detrazioni fiscali o altri benefici che richiedono specifici limiti di reddito.

MATTEO CECCHINATO
CONSULENTE DEL LAVORO
Viale dell'Industria, 21 - 35129 Padova (PD)
P.IVA: 05418370283
C.F.: CCCMTT89M21G224X

Tel. 049 5224105
E-mail info@studiolawep.it
Pec m.cecchinato1@consulentidellavoropec.it
www.studiolawep.it

AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 5 L. N. 287/1991

Il regime fiscale agevolato previsto per le mance si applica alle strutture ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, **riguarda i datori di lavoro che operano con i seguenti codici ATECO**:

CODICI ATECO
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.20.53 - attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.11.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.13 - attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Beneficiano del regime fiscale agevolato delle mance i lavoratori del settore privato:

- impiegati in strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 75.000 nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance,

che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

MANCE DETASSABILI

Sono assoggettate al regime fiscale agevolato (**imposta sostitutiva del 5%)** le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (**c.d. mance**), attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ovvero in denaro, per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE

Il limite massimo di importo che può essere assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 5%, **è fissato nel 30%** del reddito percepito dal lavoratore nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il limite annuale del 30%:

- va calcolato su una base di calcolo **costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione**, ivi comprese le mance, **anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi**;
- rappresenta una franchigia (in caso di superamento dello stesso, **solo la parte delle mance eccedente il suddetto limite** deve essere assoggettata a tassazione ordinaria).

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, applica l'imposta sostitutiva del 5% sulle mance ricevute dai lavoratori, previa verifica che nel periodo d'imposta precedente il dipendente non abbia superato i 75.000 euro di reddito da lavoro dipendente.

Se il datore di lavoro è stato **l'unico a rilasciare la Certificazione Unica per l'anno precedente**, può applicare automaticamente la tassazione agevolata.

In caso contrario, **l'imposta sostitutiva può essere applicata solo se il lavoratore fornisce una dichiarazione scritta** in cui attesta il proprio reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente.

Se, tuttavia, il datore di lavoro ritiene che la tassazione ordinaria sia più vantaggiosa per il lavoratore (anche se quest'ultimo non ha formalmente rinunciato all'agevolazione), **può scegliere di applicare la tassazione ordinaria**, informando il lavoratore della decisione.

L'imposta trattenuta viene **versata tramite modello F24** utilizzando il **codice tributo 1067**.

MATTEO CECCHINATO
CONSULENTE DEL LAVORO
Viale dell'Industria, 21 - 35129 Padova (PD)
P.IVA: 05418370283
C.F.: CCCMTT89M21G224X

Tel. 049 5224105
E-mail info@studiolawep.it
Pec m.cecchinato1@consulentidellavoropec.it
www.studiolawep.it

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro (sostituto d'imposta):

- **l'eventuale mancanza dei requisiti per accedere al regime agevolato**, ad esempio se ha superato il limite di 75.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente;
- **l'importo del reddito percepito presso altri datori di lavoro** nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, compreso l'ammontare delle mance che sono già state assoggettate all'imposta sostitutiva da parte di questi ultimi. Questa comunicazione serve per verificare il rispetto del limite annuo delle mance che possono beneficiare del regime agevolato.

Inoltre, il lavoratore può decidere di **rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva** e comunicarlo al proprio datore di lavoro.

(Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2023)

ESEMPIO DI DETASSAZIONE DELLE MANCE

Un lavoratore dipendente impiegato in un ristorante ha ricevuto, nel corso dell'anno, **mance per un totale di 9.300 euro**.

Il lavoratore soddisfa i requisiti per accedere al regime fiscale agevolato sulle mance, poiché:

- **nell'anno precedente ha percepito un reddito da lavoro dipendente inferiore a 75.000 euro**,
- e **nell'anno in corso ha maturato un reddito da lavoro dipendente nel settore turistico pari a 27.562,04 euro**, di cui 9.300 euro rappresentano le mance ricevute.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, deve quindi calcolare il **limite massimo dell'importo delle mance agevolabili**, pari al 30% del reddito annuo da lavoro nel settore turistico:
27.562,04 € × 30% = 8.268,61 €

Sulla base di questo calcolo, il datore di lavoro applica:

- **l'imposta sostitutiva del 5% su 8.268,61 €** (che è il limite massimo detassabile), per un'imposta pari a **413,43 €**;
- **la tassazione ordinaria su 1.031,39 €**, ovvero la parte eccedente dei 9.300 € di mance (calcolata come 9.300 – 8.268,61).

Dott. Matteo Cecchinato
Consulente del Lavoro

MATTEO CECCHINATO
CONSULENTE DEL LAVORO
Viale dell'Industria, 21 - 35129 Padova (PD)
P.IVA: 05418370283
C.F.: CCCMTT89M21G224X

Tel. 049 5224105
E-mail info@studiolawep.it
Pec m.cecchinato1@consulentidellavoropec.it
www.studiolawep.it